

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA
Via Giuseppe Lazzareschi n. 67
55016 PORCARI (LU)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER POLIELETTROLITA
CATIONICO LIQUIDO PER CENTRIFUGHE FANGHI E
POLIELETTROLITA ANIONICO LIQUIDO PER
FLOCCULANTE TRATTAMENTO ACQUE

PERIODO DAL 01.03.2021 AL 28.02.2022

CIG 8553211CFE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

TITOLO I – PARTE TECNICO AMMINISTRATIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico liquido per centrifughe fanghi e polielettrolita anionico liquido per flocculante trattamento acque compreso il trasporto ed il ritiro delle cisternette vuote, previa compilazione ed invio del relativo modello di dichiarazione allegato al presente Capitolato, nonché la fornitura in comodato d'uso gratuito e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dal 01.03.2021 al 28.02.2022. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di alcun preavviso. La ditta si impegna, a richiesta della stazione appaltante a prorogare il contratto nel caso in cui sia in corso la procedura per il nuovo affidamento alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di durata annuale non è ammessa alcuna forma di adeguamento del prezzo e pertanto il prezzo offerto in sede di gara rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.

ART. 4 – STIMA E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

Si stimano i seguenti quantitativi:

polielettrolita cationico liquido: 81.000 kg

polielettrolita anionico liquido: 12.750 kg

Il quantitativo sopra indicato è puramente indicativo e la stazione appaltante provvederà a pagare quanto effettivamente ordinato; si tratta pertanto di un contratto a misura e la ditta nulla potrà pretendere nel caso in cui il quantitativo indicato non venga completamente ordinato.

L'importo stimato per il periodo contrattuale ammonta a complessivi euro 180.000,00.

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta appaltatrice mediante consegna in cisternette da 1000 litri presso la sede della stazione appaltante. La stazione appaltante può ordinare il materiale in quantitativi variabili a seconda dei propri bisogni senza alcun vincolo quantitativo per il singolo ordine; la ditta appaltatrice è pertanto obbligata ad effettuare la fornitura in qualsiasi quantitativo richiesto senza corresponsione di alcun compenso per il trasporto (indicativamente si stimano due/tre cisternette alla settimana). La stazione appaltante non ha la possibilità di stoccare il materiale.

Relativamente ai contenitori utilizzati per il prodotto (cisternette), è fatto obbligo di indicare su ogni DDT di consegna che trattasi di VUOTI A RENDERE; inoltre, a tal proposito il fornitore dovrà compilare e restituire firmata la dichiarazione allegata (Allegato n. 1), impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato, e dovrà, a propria cura e spese, provvedere al ritiro SETTIMANALE (preferibilmente in corrispondenza della consegna del prodotto) dei vuoti in quel momento presenti in impianto.

Il mancato rispetto di tale disposizione comporta applicazione di penali e grave errore contrattuale con risoluzione del rapporto nel caso di reiterato mancato ritiro.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata entro **sette giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento dell'ordine; quest'ultimo potrà essere effettuato attraverso mail oppure via telefono, ma comunque previa conferma scritta. Il mancato rispetto di tale termine comporta applicazione di penali e grave inadempimento contrattuale con possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il

rapporto nel caso in cui si raggiungano 3 ritardi documentati, indipendentemente dall'entità del ritardo, oppure un singolo ritardo nella consegna che superi i 5 gg consecutivi rispetto al termine previsto per la regolare consegna.

La consegna dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido dovrà essere effettuata con congruo anticipo in modo tale da essere installato, collaudato e funzionante a partire dal primo giorno di fornitura; la Società aggiudicataria dovrà, a tal proposito, prendere specifici accordi con la Stazione Appaltante.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento delle prestazioni.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta

- esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
 - g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
 - h. la ditta deve assicurare che il prodotto fornito abbia le caratteristiche indicate nella scheda tecnica di sicurezza presentata in sede di offerta. La stazione appaltante si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la conformità del prodotto in ingresso relativamente alla concentrazione ed alle altre caratteristiche chimiche indicate nella scheda di sicurezza;
 - i. al termine dell'appalto e al fine di consentire il saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà produrre alla stazione appaltante la dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - j. la fornitura, a corredo dell'offerta, della Scheda di Sicurezza dei prodotti.
 - k. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido è a carico del fornitore, ed in caso di fermo impianto per malfunzionamento e/o rotture, quest'ultimo dovrà intervenire entro i 2 gg lavorativi dalla segnalazione effettuata dalla Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale termine comporta applicazione di penali e grave inadempimento contrattuale con possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il rapporto.

ART. 8 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 - PAGAMENTI – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura a 90 giorni data fattura fine mese (agosto e dicembre al 15 del mese successivo) mediante emissione di bonifico bancario.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC; e la regolarità retributiva mediante presentazione dell'autodichiarazione da parte della ditta appaltatrice.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi (o forniture) indicati nella fattura e relativi allegati.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione, le cui funzioni saranno svolte dallo stesso RUP.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando

superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 16 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 18 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 105 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i, ivi compreso il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento dell'affidamento del contratti di appalto, salvo le ipotesi di esenzione di cui all'art. 93, comma 8 del Codice dei Contratti, la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del Codice. La stessa sarà svincolata in corrispondenza dell'ultimo pagamento relativo ai servizi svolti.

Tale garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Essa cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/verbale di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in cinque milioni di euro.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le

procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 23 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

Trattandosi di prestazioni continuative, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 24 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo nella consegna del materiale rispetto a quanto previsto per i primi cinque giorni (per ogni inadempimento)	5	1 per mille per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto delle caratteristiche tecniche della scheda tecnica (per ogni infrazione)	7 e 36	€ 400,00
Mancata presentazione dell'elenco del personale e numeri di telefono	5	€ 150,00
Mancato ritiro settimanale delle cisternette vuote	5	1 per mille per ogni giorno di ritardo
Mancato intervento per malfunzionamento e/o rotture dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido entro i 2 gg lavorativi dalla segnalazione (per ogni inadempimento)	7	1 per mille per ogni giorno di ritardo

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 26 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave inadempimento contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente facoltà di risoluzione del contratto da parte della S.A., risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave inadempimento	Art. Capitolato
Consegna del materiale oltre il termine previsto (3 ritardi documentati, indipendentemente dal ritardo) o Consegna del materiale oltre i 12 gg naturali e consecutivi rispetto alla data dell'ordine.	5
Mancato rispetto delle caratteristiche chimiche del prodotto indicate nella scheda tecnica di sicurezza oltre tre volte	7, 36, 37 e 41
Mancata fornitura dei dispositivi di sicurezza ai dipendenti (dopo due infrazioni che hanno applicato la penale)	22
Subappalto non autorizzato	18
Mancato ritiro delle cisternette vuote (3 ritardi documentati)	5
Mancato intervento per malfunzionamento e/o rotture dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido entro i 4 gg lavorativi dalla segnalazione (per ogni inadempimento)	7

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata dal Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 27 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 28 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 30 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma scrittura privata in formato elettronico.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n. 955.

ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al

Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 33 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti e con applicazione del criterio del prezzo più basso.

TITOLO II

PRESTAZIONI TECNICHE POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE LIQUIDO

ART. 34 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la specifica tecnica del prodotto fornito nella quale dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:

- a) natura chimica
- b) nome jupac
- c) titolo del principio attivo (% in peso)
- d) densità dell'emulsione misurata a 20 gradi
- e) grado di cationicità
- f) peso molecolare medio
- g) ceneri residue a 600 gradi centigradi
- h) viscosità
- i) densità di carica.

con indicazione dei metodi standardizzati utilizzati per il controllo dei parametri sopraindicati.

Al momento di ogni fornitura dovrà essere consegnata la scheda tecnica di sicurezza e la certificazione di provenienza (produttore e stabilimento di produzione)

ART. 35 – CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL FANGO DA DISIDRATARE

I fanghi prodotti dal processo depurativo dell'impianto della stazione appaltante hanno di norma una percentuale di sostanza organica compresa fra il 75 e l'85 per cento con una concentrazione compresa tra 1,5 e 3,5 per cento.

Il prodotto fornito deve garantire una percentuale di essiccazione minima del 25 per cento.

ART. 36 – PROCEDURA DI VERIFICA DEL PRODOTTO FORNITO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la qualità del prodotto fornito.

Per effettuare il controllo verranno prelevati al momento della consegna numero tre campioni del prodotto: uno sarà a disposizione del laboratorio esterno per le verifiche di qualità e due saranno sigillati e conservati presso il Laboratorio della stazione appaltante a disposizione per qualsiasi analisi di verifica.

Nel caso in cui in base ai risultati di laboratorio il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste la stazione appaltante ne darà comunicazione a mezzo PEC alla ditta appaltatrice entro 20 giorni dalla data di consegna. La ditta appaltatrice dovrà presentare per iscritto al committente le proprie osservazioni entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione; la mancata presentazione delle osservazioni verrà interpretata come completa accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo alle penali previste.

ART. 37 – PROCEDURA DI NON CONFORMITA' DEL MATERIALE

Nel caso in cui dalla lavorazione non si ottenga una percentuale di essiccazione del fango nella misura minima del 25%, la stazione appaltante provvederà immediatamente ad eseguire una analisi

sul prodotto fornito per verificare la corrispondenza dello stesso alle specifiche di cui alla scheda tecnica.

Qualora il prodotto fornito non abbia le caratteristiche tecniche riportate nella scheda tecnica la ditta appaltatrice dovrà immediatamente sostituire la fornitura a propria cura e spese; il materiale fornito in precedenza non verrà pagato. Nel caso in cui la situazione dovesse ripetersi per oltre tre volte si procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, con conseguente incameramento della cauzione.

Qualora il prodotto fornito sia corrispondente a quanto indicato nella scheda tecnica la stazione appaltante inviterà la ditta appaltatrice a svolgere nuove prove di laboratorio al fine di individuare eventuali altri prodotti alternativi che consentano il raggiungimento della percentuale di secco prevista senza alcuna variazione di prezzo.

TITOLO III

PRESTAZIONI TECNICHE POLIETTRROLITA ANIONICO IN EMULSIONE LIQUIDO

ART. 38 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la specifica tecnica del prodotto fornito nella quale dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:

- a) natura chimica
- b) nome jupac
- c) titolo del principio attivo (% in peso)
- d) densità dell'emulsione misurata a 20 gradi
- e) grado di cationicità
- f) peso molecolare medio
- g) ceneri residue a 600 gradi centigradi
- h) viscosità
- i) densità di carica.

con indicazione dei metodi standardizzati utilizzati per il controllo dei parametri sopraindicati.

Al momento di ogni fornitura dovrà essere consegnata la scheda tecnica di sicurezza e la certificazione di provenienza (produttore e stabilimento di produzione)

ART. 39 – CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Le acque reflue presenti in impianto hanno di norma un COD (chemical oxygen demand) medio annuo pari a 600/800 mg/l e una concentrazione di SST (solidi sospesi totali) pari a 350/550 mg/l.

Il prodotto fornito dovrà garantire un abbattimento minimo di almeno il 40% del parametro COD e minimo del 70% del parametro SST, o quantomeno – come riportato nella lettera di invito – quello garantito dal prodotto attualmente in uso.

ART. 40 – PROCEDURA DI VERIFICA DEL PRODOTTO FORNITO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la qualità del prodotto fornito.

Per effettuare il controllo verranno prelevati al momento della consegna numero tre campioni del prodotto: uno sarà a disposizione del laboratorio esterno per le verifiche di qualità e due saranno sigillati e conservati presso il Laboratorio della stazione appaltante a disposizione per qualsiasi analisi di verifica.

Nel caso in cui in base ai risultati di laboratorio il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste la stazione appaltante ne darà comunicazione a mezzo fax alla ditta appaltatrice entro 20 giorni dalla data di consegna. La ditta appaltatrice dovrà presentare per iscritto al committente le proprie osservazioni entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione; la mancata presentazione delle osservazioni verrà interpretata come completa accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo alle penali previste.

ART. 41 – PROCEDURA DI NON CONFORMITA' DEL MATERIALE

Nel caso in cui dalla lavorazione non si ottengano le percentuali minime di abbattimento previste la stazione appaltante provvederà immediatamente ad eseguire una analisi sul prodotto fornito per verificare la corrispondenza dello stesso alle specifiche di cui alla scheda tecnica.

Qualora il prodotto fornito non abbia le caratteristiche tecniche riportate nella scheda tecnica la ditta appaltatrice dovrà immediatamente sostituire la fornitura a propria cura e spese; il materiale fornito in precedenza non verrà pagato. Nel caso in cui la situazione dovesse ripetersi per oltre tre volte si procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, con conseguente incameramento della cauzione.

Qualora il prodotto fornito sia corrispondente a quanto indicato nella scheda tecnica la stazione appaltante inviterà la ditta appaltatrice a svolgere nuove prove di laboratorio al fine di individuare eventuali altri prodotti alternativi che consentano il raggiungimento delle percentuali indicate sui valori in ingresso.

ALL. 1 Modello Dichiarazione Gestione Imballaggi a rendere

L'Amministratore Delegato

ALLEGATO 1

OGGETTO: DICHIARAZIONE GESTIONE IMBALLAGGI A RENDERE

CIG : 8553211CFE

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente
a _____

in qualità di Legale Rappresentante della Società _____

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARA CHE

- gli imballaggi di nostra proprietà ritirati presso l'impianto di depurazione gestito da Aquapur Multiservizi spa, sito in Via Giuseppe Lazzareschi 67 Porcari Lucca, che hanno contenuto i prodotti chimici a voi forniti, sono beni a rendere (come specificato nei documenti di trasporto) e non sono rifiuti;
- su tali imballaggi ritirati non sarà svolta alcuna attività che si configuri, ai sensi della normativa vigente, come attività di gestione rifiuti.

La Società si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa comportare modifiche all'attuale dichiarazione.

Data

In fede

(Firma e timbro)

Allegato: Copia del documento d'identità del dichiarante